REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4105/PM del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia, con studio in Firenze Lungarno Amerigo Vespucci n. 18 (Pec: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it);

contro

Ministero della Difesa (C.F. 80234710582), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui Uffici, siti in Campobasso, alla via Insorti d'Ungheria n. 74 è domiciliata *ope legis*;

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico ex lege n. 1746/62 (art. unico).

Udito, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, l'avv. Marco Marinelli per delega scritta dell'avv. Renzo Filoia per la parte ricorrente (nessuno comparso per il Ministero), come da verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. Omissis – Brigadiere Capo dei Carabinieri, in congedo dal Omissis – si duole che il Ministero della Difesa, in data omissis, abbia rigettato la sua istanza (presentata in data omissis), finalizzata ad ottenere riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 1746/62 (campagne di guerra), dall'art. 3 della L. n. 390/50 e dall'art. 18 del d.P.R. n. 1092/73.

Allega di aver prestato servizio in Libano dal omissis al omissis, alla missione ONU UNIFIL 2 – Operazione "Leonte", in un territorio formalmente qualificato quale "zona di intervento".

Agisce, quindi, per l'accertamento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico e del riscatto, con attribuzione degli incrementi contributivi riguardo al numero di missioni svolte per conto dell'ONU, come risultanti nel Foglio Matricolare, dei ratei maturati e quindi spettanti, interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino al soddisfo.

Con vittoria di spese da anticiparsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Il Ministero della difesa, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, si è tempestivamente costituito in giudizio, deducendo il difetto di giurisdizione di questa Corte, poiché in concreto, i benefici discendenti dall'applicazione della L. 1746 del 1962 hanno natura economico-stipendiale; nel merito, l'infondatezza dell'avverso gravame.

3. In vista dell'odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria di

replica.

Nel corso della discussione orale, le parti presenti sono intervenute e hanno concluso come da verbale.

Il giudizio è, quindi, stato definito come da seguente dispositivo, letto in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare deve darsi conto che il ricorso risulta notificato al solo Ministero della difesa e non anche all'Inps, titolare dell'erogazione del trattamento pensionistico al ricorrente, ex militare andato in congedo nel 2025.

Tale omissione, tuttavia, ad avviso di questa Corte e in conformità a un orientamento univoco del giudice di legittimità (dettato in caso di violazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso per Cassazione ad alcuni dei litisconsorti necessari, evidentemente estensibile al caso di specie), non rende necessario alcun provvedimento necessario per stabilire l'integrità del contraddittorio. Difatti quando la decisione da adottare è – come si vedrà appresso – di infondatezza del ricorso, "*il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, se il ricorso viene rigettato, di non adottare alcun provvedimento diretto a garantire l'integrità del contraddittorio nei confronti delle controparti del ricorrente, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delle garanzie di difesa dei litisconsorti (tra le tante, Cass. n. 19175 del 2023; Cass. n. 10839 del 2019; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013)*" (Cass. civ., sez. II, ord. n. 9030/2025).

2. Sussiste, in relazione al riconoscimento dei "benefici combattentistici" la giurisdizione del giudice contabile, in quanto richiesti ai fini della determinazione e liquidazione della pensione e del riscatto ai fini pensionistici, vertendosi, in tale ipotesi, nella materia pensionistica dei pubblici dipendenti, devoluta alla giurisdizione contabile. L'interessato chiede, difatti, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli destinate ai citati combattenti ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza (nonché del riscatto), e tale istanza radica indubbiamente e direttamente la giurisdizione di questa Corte, a prescindere dalla carenza o meno di una analoga istanza ai fini retributivi, che va rivolta alla propria amministrazione e in sede giurisdizionale va postulata davanti al plesso Tar/Cons. di Stato.

3. Nel merito, in ordine alla questione che viene in esame nel presente giudizio, va fatta applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza delle Sezioni riunite – n. 21/2018/QM –, da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi.

Tale pronuncia ha risolto in senso negativo la seguente questione (di massima), identica a quella agitata nell'odierno giudizio: "*Se ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, spettino, ai fini pensionistici, i benefici combattentistici di cui al combinato disposto dell'articolo unico della legge n. 1746/1962, dell'art. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge 390/1950*".

Le Sezioni Riunite, per giungere a tale conclusione, hanno operato ampi rinvii alla decisione n. 240 del 2016 della Corte costituzionale, resa sull'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, sottolineando "*le profonde, ontologiche differenze tra le campagne di guerra, così come identificate dal legislatore, e le missioni svolte per conto*

dell'ONU o delle altre organizzazioni internazionali"; e che lo stesso giudice delle leggi, "*Pur non negando la rischiosità e la gravosità di detti ultimi servizi, .. ha delineato un netto spartiacque tra le campagne belliche e quelle svolte, in tempo di pace, dai militari nei suddetti servizi svolti all'estero*"; e ancora che "*nel vigente quadro normativo, i militari de quibus non rimangono certamente privi di adeguata considerazione dei gravosi servizi prestati nelle zone di intervento, che indubbiamente li pongono in una posizione ben diversa rispetto al personale che svolge l'usuale servizio all'interno del territorio dello Stato; in considerazione di tale rilevante profilo, essi, infatti, hanno diritto alla pensione, assegno o indennità di guerra ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 915 del 1978, con evidenti superiori vantaggi, anche di carattere fiscale, rispetto ai corrispondenti benefici militari. Tuttavia, proprio in considerazione della profonda differenza tra le campagne di guerra e le missioni ONU, ha ricordato la Consulta che, per queste ultime, il legislatore ha individuato varie ed ulteriori modalità di compensazione, soprattutto di carattere retributivo, per il servizio prestato, in ragione del particolare contesto e delle zone teatro dell'intervento, di volta in volta differente e oggetto, pertanto, di apposite previsioni legislative ed amministrative (determinazioni dello Stato maggiore della Difesa).* (…) *La Corte, la cui autorevole interpretazione queste Sezioni Riunite intendono seguire, ha altresì fugato ogni dubbio in ordine a possibili contrasti con il principio di eguaglianza delle norme che dispongono differenti trattamenti pensionistici, esaminando, quindi, i benefici riservati ai soli, veri, combattenti*".

Hanno concluso, pertanto, che, in tale contesto, i benefici di supervalutazione dal servizio spettano esclusivamente a coloro che hanno svolto le "*campagne di guerra*" come sopra "*delineate e circoscritte dal legislatore, il quale, tra l'altro, ha già*

espressamente escluso la spettanza, per i militari che svolgono missioni per conto dell'ONU, dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 336 del 1970" in favore degli "*ex combattenti*".

Le Sezioni Riunite hanno, ancora, ricordato e ribadito la diversità ontologica tra le missioni svolte per conto dell'ONU e le campagne di guerra: "*Al di là, infatti, dell'assenza di una dichiarazione formale dello Stato di guerra di cui all'art. 87 della Costituzione, previa conforme deliberazione delle Camere (ai sensi dell'art. 78) è evidente che i militari inquadrati nei contingenti ONU hanno funzioni del tutto diverse rispetto ai soldati belligeranti, volte a ristabilire la pace e la democrazia nei paesi teatro di precedenti e sanguinosi conflitti, anche se, ovviamente, anch'essi, a causa dell'instabilità politica di tali regioni, possono incorrere in gravi rischi per l'incolumità individuale. 3.9 Deve, quindi, convenirsi con la Consulta nel senso che la normativa in materia di missioni ONU si è evoluta nel tempo rispetto all'iniziale previsione della legge n. 1746 del 1962, senza che il legislatore abbia equiparato le operazioni, con espressi provvedimenti, alle campagne di guerra, concetto che, quindi, rimane circoscritto, con i relativi benefici di supervalutazione del servizio, unicamente ai conflitti del secolo scorso*".

Di conseguenza, hanno concluso per la non spettanza ai fini pensionistici, ai militari che hanno prestato servizio per conto dell'ONU, i benefici di cui al combinato disposto dell'art. unico della legge n. 1746 del 1962, dell'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 3 della legge n. 390 del 1950.

In termini, la pressoché univoca giurisprudenza di questa Corte, anche d'appello: tra le tante, cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 161/2023; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 51/2023; III Sez. centrale d'appello, sent. n. 412/2023, le quali richiamano a

fondamento delle proprie decisioni sia la sentenza delle Sez. Riun. del 2018, che la decisione della Corte cost. del 2016.

Mentre, al contrario, tali dirimenti e autorevoli precedenti non sono assolutamente richiamati e considerati nella pronuncia della Sezione Toscana n. 13/2024, citata dal ricorrente a fondamento del ricorso. Essa, inoltre, richiama a sostegno precedenti antecedenti alla decisione delle Sezioni riunite n. 21/2018/QM, ad eccezione della sentenza della Sez. giur. Campania, n. 915/2022; la quale, purtuttavia, omette a sua volta di considerare che sul punto era intervenuta la pronuncia della Sezione nomofilattica della Corte dei conti.

Sono assorbite le ulteriori questioni.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza (atteso che la citata decisione delle Sezioni Riunite è intervenuta prima della proposizione del ricorso), e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe professionali medie di cui al d.m. 155 del 2014 e ss.mm.ii., eliminando la fase istruttoria; essendo la causa di valore indeterminabile, si ritiene di fare riferimento allo scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (art. 5, comma 6 del d.m.), e di operare una riduzione del 50%.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni altra deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a pagare per spese di lite alla parte resistente la somma omnicomprensiva di € 1.237,00.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 17 settembre 2026.

Il giudice

Cons. Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2026

F.to Il Responsabile della segreteria
Teresa Ciarallo
(firmato digitalmente)